

Lavoratori extracomunitari, al via le domande on line

A cura di
CORRADO FUSAI

Sono 8.000 gli ingressi stagionali riservati all'Emilia-Romagna per il 2009. Dal 15 aprile scorso aperte le procedure telematiche per le richieste dei datori di lavoro.

Il decreto che stabilisce i flussi d'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per lavoro stagionale nel corso del 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 10 aprile e fissa in 80.000 lavoratori la quota massima di ingresso.

Gli Stati dai quali i lavoratori stranieri possono entrare in Italia sono i seguenti:

- Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
- Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere con l'Italia accordi di cooperazione in materia migratoria, cioè Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Oltre ai cittadini dei Paesi citati, il decreto stabilisce che l'ingresso in Italia per lavoro stagionale è consentito, nel 2009, ai cittadini extracomunitari di altre nazionalità che sono già stati titolari di un permesso di soggiorno nel nostro Paese per lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.

Il ministero del Lavoro ha già provveduto a suddividere tra le Regioni e le relative province le quote previste dal decreto: all'Emilia-Romagna spettano 8.000 lavoratori, suddivisi tra le province secondo quanto riportato

nella tabella a pag. 54.

La legge riserva i contratti di soggiorno per lavoro subordinato stagionale tra datori di lavoro in Italia e lavoratori extracomunitari esclusivamente ai settori agricolo e turistico-alberghiero e l'ingresso del lavoratore nel nostro Paese è subordinato alla richiesta di assunzione (contratto di soggiorno), nominativa o numerica, inviata solo per via telematica dal datore di lavoro. Dallo scorso 15 aprile il ministero degli Interni ha attivato la medesima procedura telematica centralizzata predisposta già lo scorso anno per l'inoltro delle domande per

ottenere i relativi nulla osta.

La durata del permesso di soggiorno rilasciato al lavoratore straniero sarà uguale alla durata del rapporto di lavoro indicata dal datore nel contratto di soggiorno: da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 9 mesi. Sarebbe auspicabile che le autorità preposte riuscissero a disbrigare più velocemente le domande inoltrate: più volte è capitato che l'accoglimento della domanda sia arrivato fuori tempo massimo rispetto alle esigenze lavorative delle aziende.

L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI COMUNITARI

Ricordiamo che è invece molto più semplice l'assunzione di lavoratori subordinati provenienti dai Paesi della cosiddetta "area Schengen": sono i cittadini cosiddetti "comunitari". Fanno parte



Foto Fornaciari

Lavoratori extracomunitari stagionali: la ripartizione per provincia della quota riservata all'Emilia-Romagna.

BOLOGNA	400
FERRARA	400
FORLÌ-CESENA	2.000
MODENA	600
PARMA	200
PIACENZA	300
RAVENNA	2.500
REGGIO EMILIA	100
RIMINI	1.500

dell'area Schengen i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slo-

venia, Ungheria, Cipro e Malta. Oltre ai Paesi membri dell'Unione europea dal 1° maggio 2004 fanno parte di questo gruppo anche Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Repubblica di San Marino.

Per il comparto agricolo (oltre che per i settori turistico - alberghiero, del lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, del lavoro stagionale, marittimo e per lo svolgimento di incarichi dirigenziali e altamente qualificati) sono considerati cittadini comunitari anche i bulgari ed i rumeni. Per assumere i lavoratori di tutte le nazionalità sopra indicate, il datore di lavoro agricolo deve seguire le stesse procedure per l'assunzione di un lavoratore italiano.

Il lavoratore comunitario ha alcuni obblighi da assolvere. Due sono

standard: possedere un documento valido per l'espatrio rilasciato dal proprio Paese; richiedere il codice fiscale alle autorità italiane. Gli altri obblighi dipendono dalla durata del soggiorno in Italia: se inferiore a tre mesi, il lavoratore deve dichiarare la propria presenza in Italia presso un ufficio di Polizia presentando una dichiarazione del datore di lavoro indicante il periodo d'impiego; se invece superiore a tre mesi, il lavoratore deve iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza allegando un documento che attesta il rapporto di lavoro; infine se si tratta di lavoro stagionale, l'interessato deve iscriversi nello schedario della popolazione temporanea del Comune di residenza esibendo un documento comprovante il rapporto di lavoro. ■

Abolito il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro

Dal 1° gennaio 2009 è entrato in vigore l'articolo 19 della legge n. 133 del 2008, che ha abolito quasi del tutto i vari regimi di incumulabilità tra la pensione e la percezione di redditi da lavoro dipendente e autonomo. La norma completa un percorso, iniziato circa 15 anni fa, di progressiva eliminazione del regime di incumulabilità.

PENSIONI DI VECCHIAIA

Sin dal 2001 le pensioni di vecchiaia (comprese quelle aventi decorrenza precedente) sono completamente cumulabili sia con i redditi da lavoro dipendente, sia con i redditi da lavoro autonomo.

... DI ANZIANITÀ ...

Dal 1° gennaio 2009 tutte le pensioni di anzianità (comprese quelle aventi decorrenza anteriore) e, in generale, i trattamenti di prepensionamento, sono totalmente cumulabili (quindi, nessuna trattenuta sulla pensione) con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

I pensionati di anzianità che nel corso del 2008

hanno percepito redditi da lavoro autonomo, se rientranti nel regime di cumulabilità parziale vigente nello stesso anno, dovranno comunque comunicare all'Inps, entro il giugno prossimo, l'importo definitivo dei redditi percepiti (con il modello 503-aut), in modo da consentire all'ente previdenziale di effettuare le eventuale trattenute a conguaglio.

... CONTRIBUTIVE

Le pensioni liquidate con il sistema contributivo sono quelle spettanti a chi ha effettuato il primo versamento di contributi da lavoro solo dopo il 1995, ovvero a chi, nei casi in cui è possibile, pur avendo effettuato versamenti prima del 1996, opta per la pensione interamente contributiva, ovvero a chi matura il diritto alla pensione nella gestione separata (cosiddetti parasubordinati).

Dal 1° gennaio 2009 le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo non subiscono alcuna trattenuta per redditi da lavoro dipendente o autonomo se sono liquidate:

- a) con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- b) a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
- c) a soggetti che abbia maturato i requisiti di pensione sulla base delle "quote" stabilite con il "Protocollo sul welfare" del 2008.

ASSEGNI DI INVALIDITÀ

Per queste prestazioni, invece, resta il divieto di cumulo. Si applicano prima le riduzioni del 25%, se il reddito supera di quattro volte la pensione minima Inps, e del 50% se va oltre le cinque volte. Sulla rimanenza, sempre che sia di ammontare superiore al trattamento minimo, si applicano le trattenute giornaliere (50% della quota eccedente il trattamento minimo se si tratta di lavoro dipendente oppure 30% in caso di lavoro autonomo). Se l'assegno di invalidità è stato liquidato con 40 anni di contribuzione si applicano solo le riduzioni.

Quando il titolare di assegno di invalidità compie l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne), dal mese successivo si applica la disciplina del cumulo in vigore per le pensioni di vecchiaia (quindi, dal 2009, niente trattenute). ■